

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

---

Verbale n. 10

Adunanza 18 marzo 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI AVIGLIANA - VARIANTE PARZIALE N. 19 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 220 - 72772/2003

Sotto la presidenza del Vicepresidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA, e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e gli Assessori MARIA PIA BRUNATO, BARBARA TIBALDI e ELENA FERRO.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Avigliana risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 44-42736 del 30/01/1995 e di Variante n. 1 al P.R.G.C., approvata con deliberazione G.R. n. 5-22506 del 22/09/1997;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 44 del 26/03/2002, il progetto definitivo della Variante strutturale n. 15, relativa all'adeguamento del P.R.G.C. alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP "Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici", attualmente all'esame della Regione Piemonte per l'approvazione;

- ha apportato al suddetto Piano nove Varianti Parziali, approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997, n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 156 del 18/12/2002, un'ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C. relativa al "Movicentro", ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 159 del 18/12/2002, il progetto preliminare della Variante parziale n. 19 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 7/02/2003;

considerato che al Comune di Avigliana sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 8846 abitanti nel 1971; 9180 nel 1981; 10032 nel 1991; 10.597 nel 1997; 11.053 nel 2001;
- trend demografico: negli ultimi anni l'incremento è stato piuttosto contenuto;
- superficie territoriale di 2.317 ettari, dei quali: 657 di pianura; 1.572 di collina. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 512 ettari appartengono alla I<sup>a</sup> classe e 109 alla II<sup>a</sup> classe, complessivamente rappresentano circa il 27% dell'intero territorio comunale. È altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 710 ettari;
- risulta compreso nel Sub-ambito "Area Susa-Avigliana", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) nell'ambito di approfondimento della "Collina di Rivoli", per il quale è prevista la formazione, da parte della Regione, di un Piano Paesistico di valenza sovracomunale;
- individuato dal P.T.R. come centro storico di "media rilevanza";
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- insediamenti produttivi: compreso nell'area di ripolarizzazione di Avigliana per la quale sono applicabili gli indirizzi di cui all'art. 15.3.1 del P.T.C.;
- infrastrutture viarie: è attraversato dall'Autostrada del Frejus, dalla S.S. n. 24 del Monginevro, (ora di interesse provinciale nel tratto Susa-Torino), dalla S.S. n. 25 del Moncenisio e dalla S.S. n. 589 dei Laghi, (di competenza provinciale nel tratto Pinerolo - Confine Provincia) nonché dalle Strade Provinciali n. 186 di Rosta, n. 187 di Giaveno, n. 188 del colle Braida e n. 197 del colle del Lys;
- infrastrutture ferroviarie: è attraversato dalla linea Torino-Modane; è altresì interessato dalle proposte di tracciato della linea Alta Capacità Torino-Lione. Il P.T.C. prevede inoltre la realizzazione di un Centro di interscambio classificato nella tipologia B2, *Porte Provinciali o sub-provinciali*;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è attraversato dal Torrente Dora Riparia, il cui corso è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detto corso d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
  - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Canale Naviglio, Laghi di Avigliana e Torrente Messa vecchia;
  - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (PAI), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 313 ettari (pari al 14% circa dell'intero territorio comunale) nonché la previsione di un "limite di progetto";
- tutela ambientale:

- una porzione territoriale di 409 ettari destinata a "Parco Naturale Laghi di Avigliana" da parte della Regione Piemonte; la stessa ha individuato il Parco come "biotopo" di interesse comunitario e classificato con il codice n. BC10007, per il quale si applicano le specifiche norme di settore;
- una porzione di 98 ettari fa parte del "biotopo" di interesse regionale, individuato dalla Regione Piemonte e denominato "Moncuni", classificato con il codice n. BR10077, a cui si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 3 aprile 1995, n. 47, "*Norme per la tutela dei biotopi*", nonché quelle contenute nell'art. 14.3 delle Norme di Attuazione del P.T.C.;
- vasta parte del territorio è sottoposta al vincolo di cui ai Decreti Ministeriali 1° agosto 1985, emanati ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21/09/1984, denominati "Galassini", per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 12 del P.T.R.;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

rilevato che il Comune di Avigliana, con la deliberazione testè citata, propone l'incremento dell'indice di densità fondiaria da 0.40 a 0.50, relativamente all'ambito esistente a destinazione produttiva "*Di3*", al fine di permettere l'ampliamento della AZIMUT S.p.A. (società di rilevanza internazionale per la produzione di Motoryachts) già insediata in tale zona; l'incremento rientra nelle percentuali massime consentite dal comma 7 dell'art. 17, L.R. n. 56/77;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emerge dalla deliberazione C.C. n. 159/2002 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 12/03/2003;

dato atto che non vengono proposte delle osservazioni;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 24/03/2003;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
D E L I B E R A**

1. di dichiarare ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 19 al P.R.G.C. del Comune di Avigliana, adottato con deliberazione C.C. n. 159 del 18/12/2002, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di dare atto che non vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Avigliana la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Vicepresidente  
f.to G. Gamba